

Franco **CAROLEO**
Magistrato

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

EDIZIONE
PROFONDAMENTE
RINNOVATA

ed. a cura di
Francesca **FERRANDI**

XV EDIZIONE 2026


Neldiritto
Editore

- *le condotte che si traducono in un ingiustificato e inutile dispendio di attività processuale e in richieste superflue con conseguente violazione del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo.*

■ 1.1. Il divieto di espressioni sconvenienti od offensive.

Altro dovere delle parti e dei difensori è quello previsto dall'art. 89, co. 1, c.p.c., a mente del quale *"negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive".*

Questo precezzo è assistito da **due sanzioni**, entrambe previste dall'art. 89, co 2, c.p.c.:

- la *cancellazione*, la quale può essere comminata solo per le espressioni sconvenienti od offensive formulate *per iscritto*, non anche per quelle pronunciate oralmente (*"il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive"*, art. 89, co. 2, seconda parte, c.p.c.);
- delle offese pronunciate nel processo o contenute negli atti difensivi risponde, quindi, la parte, *nei cui confronti è proposta la domanda di risarcimento*, anche se il materiale autore delle stesse è il difensore; in caso di condanna, alla parte compete *l'azione di rivalsa* nei confronti del difensore (*"il giudice, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa"*, art. 89, co. 2, seconda parte, c.p.c.).

La norma si applica quando il comportamento illecito consista nella formulazione di espressioni offensive che *non riguardano l'oggetto della causa* (cfr. art. 598 c.p.).

Sulla domanda di risarcimento del danno, sofferto in seguito alle espressioni offensive, decide lo *stesso giudice della causa nell'ambito della quale sono state pronunciate o scritte*: la norma, dunque, non trova applicazione quando il giudice di quella causa non possa provvedere sulla domanda risarcitoria, ciò che può avvenire per due ordini di motivi:

- *per ragioni connesse con la particolare contingenza processuale in cui le espressioni offensive sono formulate* (ad es.: le espressioni offensive sono contenute in atti del *processo di esecuzione*, per sua natura incompatibile con un'azione di cognizione destinata ad essere decisa con sentenza);
- *per ragioni connesse con i soggetti (attivo e passivo) dell'azione, in quanto l'offensore o l'offeso siano diversi dalle parti del processo in cui le frasi offensive sono state pronunciate* (ad es.: la domanda di risarcimento è proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore).

In questi casi l'azione risarcitoria va proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie.

2. Le spese processuali.

L'attività processuale è un'attività onerosa, in quanto la celebrazione di un processo implica necessariamente delle spese.

Le **spese del processo** si distinguono in due categorie:

- *spese in senso stretto*, che attengono principalmente agli *oneri fiscali* e ai *d diritti di cancelleria* (oggi sostanzialmente coincidenti con il *contributo unificato di iscrizione a ruolo*, dovuto, per ogni grado di giudizio), nonché ai *compensi degli ausiliari* e degli *uffici complementari* (ad es.: i compensi degli ufficiali giudiziari);
- *compenso al difensore*, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e la cui misura deve essere previamente resa nota al cliente, da parte del professionista, con un *preventivo* di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi (art. 9, co. 4, d. l. n. 1/2012).

Come per ogni altra attività onerosa, anche per l'attività processuale vale il principio per cui colui che compie l'attività, è tenuto a sopportarne – almeno provvisoriamente – il costo, *anticipando* le spese necessarie.

La parte che agisce o resiste in giudizio ha, dunque, l'*onere* di provvedere al pagamento anticipato tanto delle spese processuali in senso stretto quanto del compenso del difensore.

Alla regola che prevede l'onere dell'anticipazione delle spese, si fa eccezione, ovviamente, nell'ipotesi in cui la parte sia stata ammessa al **patrocinio a spese dello Stato**: in questa ipotesi le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, ai sensi degli artt. 74 e ss. del citato d.P.R. n. 115/2002.



Patrocinio a spese dello stato.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo (Cass. civ., 16 settembre 2025, n. 25445).

A) La regola della soccombenza

La ripartizione del carico delle spese in applicazione della regola dell'anticipazione è *provvisoria*: quella *definitiva* viene, infatti, compiuta nella sentenza con cui si chiude la controversia e dipende dall'esito di quest'ultima, in quanto il carico delle spese viene distribuito in base alla diversa **regola della soccombenza**. Precisamente, ai sensi dell'art. 91, co. 1, primo periodo, c.p.c., *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte"*.

La regola della soccombenza ha un *duplice fondamento*:

- riconosce alla parte vittoriosa il *diritto al rimborso* delle spese che ha anticipato nel corso del processo;
- una volta riconosciuto alla parte vittoriosa il diritto ad essere sollevata dal carico delle spese che ha sostenuto, l'*obbligo del rimborso* non può che essere posto in capo alla parte soccombente, non già a titolo di risarcimento del

può riprendere.

Sono due le modalità che il codice prevede per la prosecuzione del processo:

- **costituzione spontanea** (art. 302 c.p.c.). Il processo prosegue se i soggetti legittimati si costituiscono in luogo della parte colpita dall'evento interruttivo; se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice la fissazione dell'udienza e l'istante deve poi notificare il ricorso e il decreto alle altre parti;
- **citazione in riassunzione** (art. 303 c.p.c.). Se i soggetti legittimati a costituirsi nel processo non si attivano, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

La prosecuzione o la riassunzione devono avvenire entro il termine perentorio di *tre mesi* che decorre dal momento in cui la parte ha avuto *conoscenza legale* dell'interruzione (art. 305 c.p.c.). La mancata riassunzione nel termine comporta l'estinzione del giudizio.

7. L'estinzione del processo.

Di norma la vicenda processuale si conclude con il raggiungimento del suo scopo: la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

Vi sono però delle situazioni "anormali" che possono anticipare la conclusione del processo prima che si giunga alla definizione della controversia.

Si parla in questi casi di *estinzione* del procedimento poiché viene a mancare l'impulso di parte che dovrebbe governare l'intero svolgimento del giudizio. Il codice distingue **due fattispecie** di estinzione.

7.1. L'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio

Ai sensi dell'**art. 306, co. 1, c.p.c.**, il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle *parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione*. Quindi, può darsi luogo ad estinzione con l'**accordo di tutte le parti costituite**. L'accettazione e la rinuncia non sono però efficaci se contengono riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti (art. 306, co. 2, c.p.c.).



Rinuncia agli atti

Secondo la dottrina, la rinuncia agli atti e la relativa accettazione, rappresentano *due dichiarazioni unilaterali* volte a realizzare un accordo avente contenuto non negoziale, produttivo di effetti predeterminati di carattere processuale (MANDRIOLI).

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile (art. 306, co. 4, c.p.c.).

■ 7.2. L'estinzione per inattività delle parti

Il codice all'art. 307 c.p.c. disciplina le ipotesi di estinzione che derivano dalla «*inattività delle parti*».

Con questa espressione il legislatore non ha voluto fare riferimento ad un'inerzia generica, bensì ha inteso prendere in considerazione l'omissione di alcuni atti determinati che denota il venir meno di un interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.



Estinzione per inattività

Secondo la dottrina (MANDRIOLI) i casi di estinzione per inattività delle parti possono essere ricomprese in due gruppi di ipotesi:

- 1) nel primo gruppo, **non è prevista l'estinzione immediata**, in quanto all'omissione dell'atto segue la cancellazione della causa dal ruolo e, solo se non viene riassunta nel termine di tre mesi (seconda omissione), il processo si estingue.

Questo gruppo comprende:

- la *mancata costituzione* delle parti nei termini di legge (art. 171, co. 1, c.p.c.);
- la *mancata citazione del terzo* nel termine assegnato *per ordine del giudice* (art. 270, co. 2, c.p.c.);
- 2) nel secondo gruppo, **il fenomeno dell'estinzione si verifica automaticamente** quando le parti devono provvedere alla rinnovazione della citazione, alla prosecuzione o riassunzione del giudizio o all'integrazione del contraddittorio e non lo fanno nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Ad esempio, ricordiamo:
 - la mancata integrazione del contraddittorio nel *litisconsorzio necessario*;
 - la *mancata comparizione delle parti* all'udienza successiva alla prima alla quale non erano comparse o ad altra udienza (art. 309 c.p.c.);
 - la mancata esecuzione dell'ordine di *rinnovazione della citazione*;
 - la mancata riassunzione del *processo sospeso* o del *processo interrotto*.

■ 7.3. La dichiarazione di estinzione ed i suoi effetti.

L'art. 307, co. 4, c.p.c. dispone oggi che l'estinzione **opera di diritto** ed è dichiarata, *anche d'ufficio*, con *ordinanza* del giudice istruttore oppure con *sentenza* del collegio.

La sentenza del collegio è impugnabile con i mezzi ordinari. Se, invece, all'estinzione vi provvede il tribunale in composizione monocratica con ordinanza, può essere proposto **reclamo** nei modi di cui all'art. 178, co. 3, 4, 5, c.p.c. (art. 308).

L'estinzione del processo **non estingue l'azione** (art. 310 c.p.c.), che può benissimo essere riproposta in un altro processo. L'estinzione ma colpisce, invece, tutti gli atti compiuti, rendendoli inefficaci, ma non tocca le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Le prove raccolte nel procedimento estinto perdono efficacia, ma possono essere valutate